

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di segreteria.

1) RICORSO DEL CALCIATORE FABIO CATACCINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PIACENZA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Fabio Catacchini riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate e all'ammenda di €3.000,00. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/CITTADELLA DEL 22.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 56 del 23.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE PAOLO ZANETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TORINO DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 dell'1.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paolo Zanetti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MEXES PHILIPPE SEGUIDO GARA ROMA/BRESCIA DEL 2.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 128 del 3.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l’11 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete